

Codice DB1613

D.D. 20 novembre 2013, n. 580

**LL.RR. 69/1978, 30/1998 e 44/2000. Istanza di rinnovo presentata dalla Società Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione mineraria della cava di sabbia in località Cornapò del Comune di Portacomaro.**

Vista l'istanza presentata in data 18 giugno 2013, con la quale il geom. Maurizio Martinato in qualità di direttore della Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona ex S.S. 10 per Alessandria, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT) per una durata di anni 3 (tre) alle medesime condizioni e prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.C.C. n. 15 del 21.04.2010, unica variante è la destinazione finale del materiale della cava in oggetto da destinarsi per la realizzazione del lotto 2.6 del collegamento autostradale AT-CN, peraltro in ottemperanza alla prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013.

visto che la Direzione Attività Produttive competente per materia, tramite il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ha indetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m., una prima Conferenza di Servizi, in data 30 luglio 2013 durante la quale è stato espletato il sopralluogo e sono state evidenziate le carenze progettuali;

vista tutta la documentazione integrativa prodotta da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. rispettivamente in data 16.09.13 prot. 10874 cl. 8.80.10, in data 09.10.13 prot. 11750 cl. 8.80.10 e in data 15.10.13 prot. 10874 cl. 8.80.10 per la disamina della quale è stata indetta una seconda Conferenza di Servizi, in data 06 novembre 2013;

considerato che il richiesto rinnovo di autorizzazione alla coltivazione della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT) prevede medesime condizioni e l'attuazione di tutte le prescrizioni di cui alla deliberazione autorizzativa D.C.C. n. 15 del 21.04.2010 del comune di Portacomaro, mentre l'unica variante è la destinazione finale del materiale, resasi necessaria per la non congruità dei tempi di realizzazione del Lotto II. 1a Rocca Schivino – Isola d'Asti dei lavori di completamento del collegamento autostradale tra le città di Asti e Cuneo), precedentemente individuato come destinatario dei materiali di cava che comporterebbero ritardo di anni sulla messa in sicurezza del sito estrattivo in oggetto e possibili conseguenze sulla tutela ambientale dei luoghi. Elementi già considerati che hanno portato alla definizione della prescrizione n. 13 della D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013 che ha destinato i materiali della cava in località Cornapò del Comune di Portacomaro (AT) al lotto 2.6 (del collegamento autostradale AT-CN) di prossima realizzazione;

preso atto delle caratteristiche dell'intervento proposto che prevede il parziale rimodellamento di un versante collinare, la coltivazione mineraria è condotta dall'alto verso il basso creando un'inclinazione finale dell'involuppo del versante ripristinato pari a 20° sessagesimali;

considerato che l'autorizzazione iniziale prevedeva l'asportazione di 180.000 mc netti di materiale sabbioso in un arco di temporale di anni 3, scaduti il 30 giugno 2013, e che allo stato di fatto sono stati estratti 64.000 mc e che per l'estrazione dei restanti 116.000 mc vengono richiesti ulteriori anni tre di autorizzazione;

considerato che permangono i criteri di coltivazione proposti finalizzati al raggiungimento di due principali obiettivi:

- ottimizzare al meglio l'attività estrattiva per ottenere uno sfruttamento minerario sinergico con le risorse necessarie ad operare un contestuale ripristino dei luoghi;
- conseguire una profilatura del versante idonea a realizzare il previsto progetto di recupero ambientale teso ad agevolare l'inserimento nel contesto paesaggistico locale, riproducendo una condizione morfologia analoga alle aree confinanti;

visto il verbale e l'allegato tecnico relativi alla riunione di Conferenza di Servizi tenutosi presso il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive in data 6 novembre 2013, con il quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo e dettate le prescrizioni tecniche per la coltivazione della cava di cui sopra.

Tutto ciò premesso e considerato:

vista la l.r. 69/1978

vista la l.r. 30/1999

vista la l.r. n. 44/2000

visto il Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. 1° stralcio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1247 del 6 novembre 2000;

vista tutta la documentazione agli atti

#### IL DIRETTORE

Visto il d. lgs. 165/2001;

vista la Legge di conversione n. 135/2012

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

#### *determina*

di esprimere parere favorevole all'istanza di rinnovo della cava sita in località "Cornapò" del Comune di Portacomaro (AT) presentato ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 30/1999 e 44/2000 dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona ex S.S. 10 per Alessandria, a condizione che siano attuate tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico facente parte integrante del presente atto.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione formulata nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e di escussione della fidejussione.

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Portacomaro (AT) ai fini del completamento dell'iter istruttorio e dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e dell'attuazione di tutte le prescrizioni previste nella presente determina.

La presente determinazione, fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il

termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore Regionale  
Giuseppe Benedetto